

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA 507/ACU/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA PULIZIA DELLE STRADE (EER 20.03.03).

CIG: 9824000D40

INDICE

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA	8
4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 1, LETT. B) e C) DEL CODICE.....	14
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	18
8. AVVALIMENTO	18
9. SUBAPPALTO	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"	35
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	37
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
23. CODICE DI COMPORTAMENTO	41
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	41

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 75 del 10 maggio 2023 dell'Amministratore Unico, A.S.I.A. Napoli S.p.A. (di seguito anche ASIA o Stazione Appaltante) ha disposto di indire la procedura aperta n. 507/ACU/2023, in un unico lotto, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti (EER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con spazzatrici meccaniche da parte di ASIA e di imprese appaltatrici di quest'ultima sul territorio del Comune di Napoli.

La procedura rientra nel *Programma degli Acquisti di Beni e Servizi biennio 2022-2023 e lavori triennio 2022-2024*, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Codice, approvato dall'Amministratore Unico di ASIA con determina n. 205 del 23 dicembre 2022 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Gianfranco Iodice - email: gianfranco.iodice@asianapoli.it.

Il DEC è l'ing. Giuseppina Greci - email: giuseppina.greci@asianapoli.it.

Il servizio deve essere eseguito alle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico e nello schema di accordo quadro, allegati alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://asianapoli.albofornitori.net> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Il CUI della presente procedura è S0749474063720210027.

Il CIG è il seguente: 9824000D40

L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere alla presente procedura tramite la sezione "AREA FORNITORI" disponibile sul sito www.asianapoli.it o accedendo direttamente al sito <http://asianapoli.albofornitori.net>. Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA (Procedura aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide". Per problematiche tecniche

è possibile contattare tramite l'assistenza la DIGITALPA primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o al numero telefono 07041979.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nei *Manuali - Guide* disponibili nella Piattaforma telematica nella sezione *Guide*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva

comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.asianapoli.it nell'apposita sezione bandi e avvisi, dove, peraltro, sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto

dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione;

- europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla piattaforma. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Assistenza contatti alla voce Assistenza tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Disciplinare tecnico e All. A “Scheda cassone”;
- d) Schema di Accordo quadro;
- e) DUVRI e Nota Informativa;
- f) DGUE e Modelli 1, 2, 3, Modello Offerta Economica e Modello Dichiarazione Manodopera;
- g) Protocollo di Legalità disponibile sul sito www.asianapoli.it;
- h) Codice di Comportamento ASIA disponibile sul sito www.asianapoli.it;
- i) Codice Etico di ASIA reperibile sul portale www.asianapoli.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità *Invia quesito*, presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione *Chiarimenti* e sul sito istituzionale alla seguente pagina www.asianapoli.it nell'apposita sezione bandi e avvisi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione *Area Messaggi*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 19; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma. Non saranno prese in alcuna considerazione e non saranno ritenute valide eventuali comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle innanzi indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei

modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

La presente procedura aperta 507/ACU/2023 è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti speciali non pericolosi (EER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con spazzatrici meccaniche da parte di ASIA e di imprese appaltatrici di quest'ultima sul territorio del Comune di Napoli.

Il servizio andrà effettuato alle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico e nello schema di accordo quadro, presso le strutture e piattaforme di ASIA site sul territorio del Comune di Napoli e/o nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, così come indicato all'art. 5 del Disciplinare Tecnico. ASIA si riserva di indicare eventualmente e successivamente ulteriori sedi – site sia nel Comune di Napoli che nel territorio della Città Metropolitana di Napoli – presso le quali potrà essere eseguito l'appalto.

Il quantitativo presunto di rifiuto da trattare è stimato in 21.000 tonnellate nei 36 mesi di vigenza contrattuale, ossia 7.000 tonnellate annue così come indicato nel Disciplinare Tecnico.

Il quantitativo di rifiuto oggetto dell'accordo quadro deve essere inteso come una stima e le eventuali variazioni in aumento o diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Si rappresenta, inoltre, che il servizio oggetto della presente procedura di gara, essendo funzionale all'espletamento del servizio di igiene urbana cui ASIA è preposta, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12/6/1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000. In ragione di tale natura, il servizio oggetto della presente procedura non può essere, per nessun motivo, sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari. In particolare, l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della legge n. 146/1990 e s.m.i. e del Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001.

Nel corso del contratto l'appaltatore opererà in modo da garantire il rispetto della legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio di appalto dovrà comunicare ad ASIA gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero. Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle OO. SS. e/o in violazione

della predetta normativa che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, la mancata consegna degli indumenti di lavoro etc.

Con riferimento all'articolo 51, comma 1, del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto. L'unicità del lotto garantisce una migliore esecuzione dell'appalto in quanto i servizi richiesti presentano una caratteristica di omogeneità e non sono frazionabili senza indurre inefficienze gestionali e conseguenti dispendiosità. La stazione appaltante, pertanto, ritiene che tale opzione se da un lato non comprime in alcun modo la concorrenza, dall'altro garantisce una migliore esecuzione dell'appalto con la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

3.1 Importo

Il quantitativo di rifiuto da trattare è stimato in circa 7000 t/a come indicato nel Disciplinare Tecnico.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a € **5.167.166,33**, oltre IVA come per legge di cui:

Servizio base di 36 mesi Euro	Proroga tecnica	Quinto d'obbligo	Oneri sicurezza da interferenza	Totale
3.780.000,00	630.000,00	756.000,00	1.166,33	5.167.166,33

Pertanto l'importo massimo di spesa a base di gara è pari ad **Euro 5.167.166,33**, oltre IVA, di cui **Euro 3.780.000,00**, oltre IVA, per l'esecuzione del servizio per la durata di 36 mesi; **Euro 630.000,00**, oltre Iva, per l'eventuale attivazione della proroga tecnica; **Euro 756.000,00**, oltre IVA, per l'eventuale attivazione del quinto d'obbligo. Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, sono pari ad **Euro 1.166,33**.

Il prezzo unitario **posto a base di gara** è di **Euro 180,00/t**, oltre IVA, per il ritiro, trasporto e trattamento del rifiuto codice EER 20.03.03.

Il suddetto prezzo unitario è così composto:

- Euro 155,00/t oltre IVA per il trattamento;
- Euro 25,00/t oltre IVA per il ritiro ed il trasporto.

Si precisa al riguardo che il servizio di trattamento rappresenta la prestazione principale anche in termini economici. La prestazione secondaria è rappresentata dal servizio di ritiro e trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto.

La stima del costo totale della manodopera per l'esecuzione del servizio in appalto, per la durata di 36 mesi, è pari a Euro 606.503,42.

I costi della manodopera sono basati sulle Tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese del Settore Igiene Ambientale settore privato, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato in base a quanto previsto nello schema di contratto di appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato in base a quanto previsto nello schema di accordo quadro.

L'appalto sarà eseguito presso le strutture e piattaforme di raccolta di ASIA site nel territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli come indicato al paragrafo 5 del Disciplinare Tecnico. ASIA si riserva di indicare eventualmente e successivamente ulteriori sedi – site sia nel Comune di Napoli che in Provincia – presso le quali potrà essere eseguito l'appalto.

I prezzi sono da intendersi oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri inerenti il prelievo, il trasporto dalle piattaforme di raccolta di ASIA all'impianto/i di smaltimento, pedaggi compresi, lo smaltimento del rifiuto di cui al Disciplinare Tecnico e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso.

3.2 Durata, Opzioni e Rinnovi

La durata dell'accordo quadro è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla diversa data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.

ASIA si riserva la facoltà:

- a) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, di estendere la durata dell'accordo quadro, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'accordo quadro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- b) ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di imporre all'appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 Revisione Prezzi

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e all'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022 (convertito nella Legge n. 25/2022) è ammessa la revisione dei prezzi unitari che incidono sul contratto aggiudicato solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata a cura dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto. L'istruttoria potrà essere condotta, a discrezione della stazione appaltante, sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire idonea e dettagliata documentazione. L'istruttoria sarà condotta dal R.U.P. che potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta. Non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al

10,00%. La revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove si verificano miglioramenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione. A tale circostanza si applicano le medesime regole valevoli per il caso di aumento dei prezzi.

4. SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO

I concorrenti potranno effettuare un sopralluogo presso i siti elencati al paragrafo 5 del Disciplinare Tecnico per prendere visione dei luoghi ove i rifiuti dovranno essere prelevati, previo appuntamento da fissare con il R.U.P. incaricato. **Il sopralluogo è facoltativo.** La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 del 26 maggio 2023, al seguente indirizzo e-mail giuseppina.grenci@asianapoli.it. Anche in caso di mancata effettuazione del sopralluogo, l'impresa concorrente si impegna, in ogni caso, con la presentazione dell'offerta, ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico e della normativa vigente.

L'operatore risultato aggiudicatario non potrà addebitare alcun onere aggiuntivo ad ASIA, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione del servizio a causa della mancata presa visione dei luoghi presso cui dovrà essere espletato l'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (ossia "*i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*") e i consorzi stabili di cui alla lettera c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In merito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di

stato (sent. n. 9 del 27 maggio 2021) ha stabilito che *“la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare, non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, legge fallimentare, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.”*

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ovvero di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. g) ed f) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti sono caricati all’interno del FVOE (“Fascicolo virtuale dell’operatore economico”) ovvero, in caso di indisponibilità dei servizi del sistema gestito da A.N.A.C., mediante invio secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (trattamento rifiuti differenziati – trasporto rifiuti);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- b) *(per gli operatori economici esercenti l'attività di ritiro e trasporto)* iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), ai sensi del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, per la categoria 1, sottocategoria D5, classe D o superiore ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia. Nel caso di operatore economico con sede in Stati nei quali non è prevista un'iscrizione ad un albo ovvero un registro per l'esecuzione delle attività da appaltare, lo stesso deve indicare, producendo apposita dichiarazione, le fonti normative che legittimano l'esercizio di dette attività. Dovrà essere fornita, in uno con la predetta dichiarazione, la traduzione asseverata delle menzionate fonti normative. Qualora, viceversa, sia prevista l'iscrizione ad un albo ovvero un registro per l'esecuzione delle attività da appaltare, l'operatore economico concorrente è tenuto a presentare idonea documentazione attestante tale iscrizione corredata da apposita traduzione asseverata.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- c) iscrizione alla White List della Prefettura competente territorialmente ovvero, in mancanza, richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura territorialmente competente. Si precisa che agli operatori economici esteri si applica l'art. 85, commi 2-ter e 3, del D. Lgs n. 159/2011.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 1, LETT. B) e C) DEL CODICE

I concorrenti devono, a pena di esclusione:

- a) *(per l'esecuzione del servizio di recupero/trattamento)* possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell'appalto, in base alla normativa vigente nel territorio nazionale italiano, per un quantitativo idoneo a garantire l'esecuzione del servizio durante il periodo di durata dell'appalto (21.000 Ton. in 36 mesi).

La comprova del requisito, è fornita mediante la produzione della copia conforme delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di impianto (vedasi art. 7 del capitolato speciale d'appalto) da cui emerge la data di rilascio e di scadenza, i quantitativi ed i codici EER autorizzati.

- b) *(per l'esecuzione del servizio di trattamento/recupero)* aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi analoghi al trattamento/recupero

di rifiuti di importo almeno pari ad € 1.302.000,00, oltre IVA, ossia almeno pari all'importo del servizio di recupero/trattamento del rifiuto moltiplicato per il fattore 0,4;

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in copia conforme all'originale, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente ovvero committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata digitalmente dal dichiarante. I certificati potranno essere rilasciati, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lett. a), punto ii) del codice dei contratti, da soggetti pubblici o privati e dovranno indicare, per ciascun servizio e ciascun anno del triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, l'oggetto, la data di inizio, la data di fine e l'importo al netto dell'I.V.A.

- c) ***(per gli operatori economici che dichiarano di eseguire il servizio di ritiro e trasporto)*** aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi analoghi al ritiro e trasporto rifiuti di importo almeno pari ad € 210.000,00, oltre IVA, ossia almeno pari all'importo del servizio di ritiro e trasporto del rifiuto moltiplicato per il fattore 0,4.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione, in copia conforme all'originale, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente ovvero committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata digitalmente dal dichiarante. I certificati potranno essere rilasciati, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lett. a), punto ii) del codice dei contratti, da soggetti pubblici o privati e dovranno indicare, per ciascun servizio e ciascun anno del triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, l'oggetto, la data di inizio, la data di fine e l'importo al netto dell'I.V.A.

- d) essere in possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA per attività coerenti con quelle delle prestazioni che verranno eseguite dall'operatore economico in caso di aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'autenticità del certificato presentato per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

e) essere in possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA per attività coerenti alle prestazioni che verranno eseguite dall'operatore economico in caso di aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001:2015 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'autenticità del certificato presentato per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

Oltre alla documentazione sopra elencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti ordinari. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale, di cui al precedente paragrafo **7.1 lett. a)**, consistente nell'iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA competente, deve essere posseduto:

- da ciascun componente il raggruppamento/ consorzio/GEIE anche da costituire;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(iscrizione ANGA categoria 1, sottocategoria D5, classe D o superiore) Il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA categoria 1, sottocategoria D5, classe D o superiore (ovvero relativo all'iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia), di cui al paragrafo **7.1 lett. b)** deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

- in caso di raggruppamento di tipo verticale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che esegue il servizio di ritiro e trasporto. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione alla white list della prefettura territorialmente competente, ovvero in mancanza di iscrizione la richiesta di iscrizione alla «White List» della prefettura competente territorialmente, di cui al paragrafo **7.1 lett. c)** deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ciascun operatore estero raggruppato/consorziato deve presentare, in caso di aggiudicazione, la documentazione necessaria a consentire alla Stazione Appaltante di eseguire le verifiche antimafia di cui alle richiamate disposizioni.

(per l'esecuzione del servizio di recupero) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell'appalto, di cui al paragrafo **7.2 lett. a)** deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

- in caso di raggruppamento di tipo verticale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che esegue il servizio di recupero/trattamento. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

Il requisito relativo all'avvenuto svolgimento di servizi analoghi al trattamento/recupero di rifiuti di cui al paragrafo **7.2 lett. b)** deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

- in caso di raggruppamento di tipo verticale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che esegue il servizio di trattamento/recupero. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

Il requisito relativo all'avvenuto svolgimento di servizi analoghi al ritiro e trasporto di rifiuti di cui al paragrafo **7.2 lett. c)** deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

- in caso di raggruppamento di tipo verticale da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che esegue il servizio di ritiro e trasporto. Ciascun operatore economico dovrà possedere il requisito con una percentuale almeno pari alla propria partecipazione al raggruppamento.

Il requisito relativo al sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, di cui al paragrafo **7.2 lett. d)** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE.

Il requisito relativo al sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, di cui al paragrafo **7.2 lett. e)** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1. lett. a) e c) devono essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se le prestazioni sono eseguite da quest'ultimo, ovvero dalla/e consorziata/e individuata/e come esecutrice/i delle prestazioni oggetto della procedura.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dalle consorziate esecutrici;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dalle consorziate esecutrici.

Il requisito di idoneità relativo al possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero deve essere posseduto dal consorzio se dotato di una struttura permanente e/o dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i dell'attività inerente le prestazioni principali dell'appalto. In caso il concorrente multisoggettivo possieda più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di recupero queste dovranno, cumulativamente, assicurare l'avvio a recupero dell'intero quantitativo di rifiuto oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al paragrafo 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1. Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema della qualità o per la certificazione ambientale comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 *“non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.”* Il concorrente deve pertanto eseguire la prestazione oggetto di appalto in misura prevalente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria, **intestata ad ASIA Napoli SpA**, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 103.343,33. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, in favore della stazione appaltante ASIA Napoli SpA (C.F. e P.IVA: 07494740637) da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 recante *“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”*, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2022, n. 291;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. **La garanzia dovrà essere prodotta mediante originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente presenterà copia della ricevuta di avvenuto pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nel bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, se redatti in lingua diversa da quest'ultima. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nello Step Documenti amministrativi la seguente documentazione:

- 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale procura di cui al punto 14.1(MODELLO 1);
- 2) DGUE di cui al punto 14.2;
- 3) *(ove ricorra l'eventualità)* DICHIARAZIONE INTEGRATIVA per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 di cui al punto 14.3;
- 4) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA di cui al punto 14.4 (MODELLO 2);
- 5) GARANZIA PROVVISORIA e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al precedente par. 10;

- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto 11;
- 7) PASSoe di cui al punto 14.7;
- 8) *(ove ricorra l'eventualità)* Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.5;
- 9) *(ove ricorra l'eventualità)* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6 (tra cui MODELLO 3 dichiarazione di impegno costituzione RTI);
- 10) DUVRI e nota informativa debitamente firmati digitalmente;
- 11) All. A "Scheda cassone" sottoscritto digitalmente per accettazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1 allegato. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7, del Codice in materia di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e delle relative consorziate;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

[Nel caso in cui ricorra l'eventualità] Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e che nei confronti degli stessi non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice;
2. dichiara di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico e nel relativo allegato, nello schema di accordo quadro ed in tutta la restante documentazione della presente procedura di gara;
3. dichiara di accettare le condizioni contrattuali e gli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
4. dichiara di accettare tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sulla determinazione della propria offerta;
5. dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7, del Codice in materia di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e delle relative consorziate;
6. Dichiara che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c) c-bis), c-ter) e c-quater del Codice e segnatamente: (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione):

a) _____ ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del Codice:

[] di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#) per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

oppure

[] di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#) per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

b) _____ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice:

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

oppure

di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità di seguito elencate: _____

c) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis),

di non essersi reso colpevole delle fattispecie ivi previste;

oppure

di essersi reso colpevole delle fattispecie di seguito elencate:

ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;

oppure

ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

oppure

ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione):

non si è reso colpevole delle fattispecie ivi previste;

oppure

si è reso colpevole delle fattispecie di seguito elencate:

ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento;

oppure

ha riportato una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

e) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-quater), del Codice (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione)

non si è reso colpevole delle fattispecie ivi previste;

oppure

ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, i cui estremi sono: _____;

(in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice) ha adottato, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, le seguenti misure di autodisciplina:

_____ (es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e

relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; a supporto delle misure adottate dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti al fine di consentire ad ASIA ogni opportuna valutazione);

7. Dichiaro che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice

oppure

che nei confronti di _____ in qualità di _____ ricorrono le seguenti ipotesi (specificare in base a quanto riportato nel precedente punto 19)

8. Dichiaro che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice:

[] non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

oppure

[] ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: _____)

9. Dichiaro che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-ter), del Codice:

[] non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

oppure

[] è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: _____);

10. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della Stazione Appaltante, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D Lgs n. 165/2001;

11. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottati dalla Stazione Appaltante, reperibili sul portale della stessa, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni del predetto Codice che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse;

13. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della Stazione Appaltante, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D Lgs n. 165/2001;

14. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;

16. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo”.

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa s’impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 5

“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

“Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”.

Clausola n.12

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Le suddette dichiarazioni integrative devono essere presentate, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'ausiliario con riferimento ai punti 1), 6), 7), 8) e 9).

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 2) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 89 comma 1 del Codice;
- 4) il contratto di avvalimento;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione da rendere preferibilmente secondo il MODELLO 3, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori e le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione contenente l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

- 1. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 2.** Documento informatico attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3. Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

La busta B "Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione:

15.A) una dichiarazione, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito MODELLO OFFERTA ECONOMICA nella quale il concorrente dichiara:

- 1) la percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario posto a base di gara.

I ribassi offerti devono essere espressi in cifre e in lettere e devono limitarsi alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e quello offerto in cifre, prevale il ribasso espresso in lettere. Il ribasso unico offerto, da applicare al prezzo unitario, €/Ton, posto a base di gara rimarrà invariato,

indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dello stesso fatta salva l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi. L'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, fuori dall'ipotesi di revisione del prezzo codificata nel presente disciplinare.

2) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, **il costo totale della manodopera necessaria all'esecuzione dell'appalto.** Si evidenzia che il costo del personale indicato non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016.

In ordine a tale voce i concorrenti dovranno rendere una separata dichiarazione, **utilizzando esclusivamente l'apposito schema di dichiarazione predisposto dalla Stazione Appaltante, in cui daranno conto che il calcolo del costo totale della manodopera è stato computato rispettando i minimi salariali retributivi previsti dal CCNL applicato in azienda.**

15.B) una dichiarazione, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito **MODELLO- SPECIFICA COSTI PER LA SICUREZZA** con cui il concorrente dichiara i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo. Nell'apposito campo deve essere caricata la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 16,00 (sedici/00), relativa alla dichiarazione di partecipazione. A tal fine, l'operatore economico potrà utilizzare il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:

- dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): ASIA Napoli S.p.A. via Ponte dei Francesi 37/D Cod. Fisc. e P.IVA 07494740637;
- Ufficio o Ente (campo 6): TET;
- Codice tributo (campo 11): 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
- estremi del pagamento (campo 10): CIG della presente procedura di gara.

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo sull'offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dalla Stazione Appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili: dal consorzio medesimo.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno e nell'orario indicato nel bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante *Assisti alla seduta di gara* presente nei "Dettagli" della procedura.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara, composto dal Responsabile del Procedimento coadiuvato da una risorsa della Direzione Acquisti della stazione appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. Il seggio di gara procede, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte economiche e alla relativa valutazione ed alla conseguente formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente punto 2.3.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 17 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a 5, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 97 del codice, si procederà alla verifica di congruità delle offerte ex commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del seggio di gara valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il seggio di gara conclude i lavori formulando proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione

degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Napoli e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nell'apposita sezione società trasparente.

Il personale assunto, come per il personale in forza ad ASIA, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli artt. 4, comma 5 e 68, comma 3 del CCNL-UTILITALIA Settore Ambiente e CCNL CONF SERVIZI Dirigenti e altri CCNL applicati da ASIA Napoli SpA;
- c) idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Campania, Napoli.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli SpA con sede in Napoli, Via Ponte dei Francesi, 37/d. Sito internet www.asianapoli.it, Tel 0817351583, pec asianapoli.info@pec.it.

A.S.I.A. Napoli SpA ha nominato il Data Protection Officer (DPO) contattabile inviando una pec a asianapoli.dpo@pec.it.

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento degli appalti;
- per le verifiche dei requisiti dichiarati dai concorrenti e dagli aggiudicatari degli appalti;
- per l'affidamento degli incarichi di prestazione professionale;

- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR ossia quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, del GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR). Ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR).

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti individuati da A.S.I.A Napoli SpA quali fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- 2) agli istituti di credito bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- 3) all'A.N.Ac., ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- 4) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- 5) all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano.

I soggetti indicati ai punti da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione delle informazioni si limita alla pubblicazione sul sito web dell'A.S.I.A. Napoli SpA, nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

A.S.I.A. Napoli SpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

A.S.I.A. Napoli SpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell'A.S.I.A. Napoli SpA;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di A.S.I.A. Napoli SpA. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- diritto alla rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR).

Gli interessati possono esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di A.S.I.A. Napoli SpA (asianapoli.info@pec.it). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da A.S.I.A. Napoli SpA e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it.

I dati personali sono conferiti dagli interessati. A.S.I.A. Napoli SpA può, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alle procedure di gara o di attribuzione degli incarichi nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.